

REGIONE SICILIANA
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE
DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE

n. 311 del 29.07.17

OGGETTO: Procura della repubblica presso il Tribunale di Palermo: procedimento penale n. 18086/2015 R.G.N.R. e n. 4263/16 R.G. GIP a carico dell'ex dipendente C.I.: 1148 conclusosi con decreto di archiviazione del GIP: rimborso spese legali sostenute dall'ex dipendente C.I.: 1148.

IL DIRETTORE GENERALE

(Nominato con D.A. n. 118/Gab del 30/07/2012)

- **VISTO** l'art. 90 della legge regionale 03.05.2001, n. 6, modificato ed integrato dall'art. 94 della legge regionale 16.04.03, n. 4, che ha istituito l'Agazia Regionale per la Protezione dell'Ambiente - A.R.P.A Sicilia;
- **VISTO** il Decreto 1 giugno 2005 n. 165 con il quale l'Assessore Regionale del Territorio e dell'Ambiente ha approvato il Regolamento di Organizzazione dell'Agazia Regionale per la Protezione dell'Ambiente;
- **VISTO** il regolamento dell'ARPA Sicilia approvato con Decreto dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente n.165/Gab dell'1 Giugno 2005, pubblicato sulla GURS n. 29, parte I[^], dell'8 Luglio 2005;
- **VISTO** il D.A. n. 632 del 26/07/2017 con cui il Dipartimento Regionale al Territorio e Ambiente ha approvato il D.D.G. n. 300 del 19.07.2017 avente ad oggetto "*Bilancio di previsione 2017-bilancio economico pluriennale di previsione 2017/2019 – Ricognizione dei provvedimenti di adozione e ottemperanza*";
- **VISTA** la nota prot. n. 67646 del 16.11.2015 con la quale l'ex dipendente dell'Agazia C.I. 1148 ha comunicato di essere indagato nel procedimento penale n. **18086/2015 R.G.N.R.** per fatti o atti connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti di ufficio ed ha contestualmente comunicato la nomina di un avvocato penalista come suo difensore di fiducia chiedendo contestualmente il rimborso delle spese legali sostenute;
- **VISTA** la successiva nota di riscontro prot. n. 72350 del 07.12.2015 della SA1 con la quale l'Ufficio aveva precisato che, ricorrendone i presupposti di legge "l'Agazia avrebbe rimborsato le spese legali sostenute nella medesima misura del legale convenzionato..." cioè iscritto nell'Elenco "elenco per il conferimento di incarichi di patrocinio legale e rappresentanza in giudizio ad avvocati esterni" pubblicato sul sito Agenziale e cioè entro i limiti stabiliti dall'art. 13 dell'Avviso;
- **VISTA** la successiva nota prot. n. 13379 del 06.03.2017, con la quale l'ex dipendente dell'Agazia C.I. 1148 ha comunicato che il procedimento penale n. **18086/2015 R.G.N.R. e n. 4263/16 R.G. GIP** si è concluso con decreto di archiviazione del GIP ivi allegato del 16.12.2016, non impugnato nei termini di legge, del tribunale di Palermo e depositato in cancelleria in pari data;
- **PRESO ATTO** che con la nota prot. n. 13379 del 06.03.2017 sopra citata l'ex dipendente dell'Agazia C.I. 1148 ha richiesto il rimborso delle spese legali sostenute nel procedimento penale

di cui trattasi, allegando copia dei bonifici effettuati in favore del proprio legale per un importo complessivo di € 3.546,00;

- **VISTA** la successiva nota della SA1 prot. n.17599 del 22.03.17 con la quale è stato comunicato che l'Agenzia, previa verifica dei presupposti di legge, avrebbe proceduto al rimborso delle spese legali sostenute entro il limite stabiliti dall'art. 13 dell'Avviso Pubblico Avvocati Arpa Sicilia, che prevede, per l'appunto, per gli incarichi afferenti i procedimenti dinnanzi al Tribunale, l'importo massimo di euro 3.000,00 come compenso;

- **VISTA** la nota prot. n. 21456 del 07.04.17 con cui il Dirigente della SA1 ha richiesto la fattura emessa dal legale di fiducia debitamente quietanzata al fine di concludere il procedimento;

- **VISTA** la successiva nota di riscontro prot. agenziale n. 25169 del 27.04.17 con cui sono state trasmesse la fattura n. 23/2015 e la n. 6/2016 dell'Avv. Roberta Pezzano, legale di fiducia dell'ex dipendente C.I. n. 1148;

- **PRESO ATTO** che per costante giurisprudenza, ai fini del rimborso delle spese legali sostenute, occorre verificare la sussistenza, nella fattispecie, dei presupposti previsti dall'art. 25 CCNL Sanità per l'area Dirigenza medica e veterinaria, che è il Contratto che applicato, per espressa previsione normativa, al personale dipendente di ruolo dell'Agenzia, e cioè:

1) se ricorra la necessità di tutelare i propri diritti e i propri interessi onde l'Ente è tenuto a valutare che sussista una diretta connessione tra il contenzioso processuale e l'ufficio rivestito o la funzione espletata dal dipendente;

2) l'assenza di conflitto di interessi;

3) la conclusione del procedimento con una sentenza definitiva di assoluzione o di archiviazione qualora il provvedimento del giudice ha escluso o meno ogni profilo di responsabilità del dipendente;

- **RILEVATO** che il rimborso delle spese legali sostenute in favore dell'ex dipendente dell'Agenzia C.I. 1148 sia un atto dovuto in quanto si rinvergono i presupposti di legge in quanto:

- i fatti e gli atti oggetto di contestazione sono stati posti in essere nell'espletamento dell'incarico di pubblico dipendente. Il procedimento penale definito è immediatamente riconducibile alla qualifica rivestita dal dipendente. Risulta pertanto documentato che il giudizio è sorto "per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio;

- il procedimento penale si è concluso con un decreto di archiviazione emesso ai sensi degli artt. n. 408 e ss. c.p.p. (infondatezza della notizia di reato). Secondo giurisprudenza consolidata, il decreto di archiviazione con motivazione ampiamente liberatoria, è equiparato a sentenza di assoluzione con formula piena proprio perché definisce la fase delle indagini preliminari, che si colloca al di fuori del processo penale vero e proprio. Occorre precisare, inoltre, che la giurisprudenza consolidata in materia interpreta estensivamente la normativa vigente in materia ammettendo a rimborso anche le spese sostenute nella fase propriamente procedimentale, in quanto non v'è sottaciuto il fatto che è proprio dall'iscrizione della nome della persona nel registro degli indagati che sorge per il dipendente il diritto a difendersi, avvalendosi dell'opera di un difensore e che con specifico riferimento al provvedimento di archiviazione emesso in fase istruttoria la possibilità di rimborso da parte dell'amministrazione delle spese legali sostenute dal dipendente per fatti inerenti l'esercizio delle sue funzioni è riconosciuta, espressis verbis, dal parere del Consiglio di Stato Sez. III del 28.06,1998 n. 903;

- non è stato riscontrato alcun conflitto di interessi con l'Agenzia in quanto l'attività che è stata oggetto del procedimento penale venne resa dal dipendente in orario di servizio, nell'interesse dell'Agenzia stessa in qualità di dipendente nell'espletamento delle proprie mansioni;

- il rimborso delle spese legali rimborsabili avverrà entro i limiti già stabiliti nell'art. 13 dell'Avviso pubblico pubblicato sul sito istituzionale per il conferimento di incarichi di patrocinio legale e rappresentanza in giudizio ad avvocati esterni e cioè entro l'ammontare dei € 3.000,00 già

previsto per l'affidamento di incarico ad Avvocati "convenzionati" per i procedimenti dinnanzi al Tribunale;

DECRETA

Per i motivi citati in premessa, che qui si intendono interamente richiamati e confermati, di:

- 1) **RITENERE** le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) **ACCOGLIERE** l'istanza di rimborso delle spese legali sostenute nel procedimento penale n. **18086/2015 R.G.N.R.** e n. **4263/16 R.G.** GIP dall'ex dipendente C.I. 1148 e di cui alle fatture n.6/2016 e n. 15/2015 emesse dal difensore di fiducia Avv.Roberta Pezzano;
- 3) **PROVVEDERE** al rimborso delle spese legali entro il limite di € 3.000,00 (ero tremila/00) già previsto per l'affidamento di incarico ad Avvocati "convenzionati" per i procedimenti dinnanzi al Tribunale di cui all'art. 13 dell'Avviso pubblicato sul sito istituzionale, sostenute dall'ex dipendente C.I. 1148 in relazione al procedimento penale n. **18086/2015 R.G.N.R.** e n. **4263/16 R.G.** GIP svoltosi a suo carico definito con decreto di archiviazione del GIP ivi allegato del 16.12.2016, non impugnato nei termini di legge, del tribunale di Palermo e depositato in cancelleria in pari data;
- 3) **IMPUTARE** l'onere economico derivante dal presente decreto, complessivamente ammontante ad € 3.000,00 (euro tremila/00) al conto 26.03.01 "Spese Legali" del bilancio 2017 di Arpa Sicilia;
- 4) **DARE MANDATO** alla SA4 di procedere materialmente al rimborso delle spese legali sostenute e di cui ai superiori punti, in favore del dipendente C.I. n. 1148;
- 12) **DISPORRE**, nelle more della disciplina definitiva dei controlli degli atti dell'ARPA-Sicilia, la trasmissione del presente decreto all'A.R.T.A. - Dipartimento Regionale Territorio Ambiente per l'esercizio dei compiti di vigilanza ex punto 2 dell'art. 90 legge regionale 6/2001 ed al Collegio dei Revisori.

Il Dirigente ad interim della SA1

DR. P. Testai 

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Francesco Licata di Baucina)



Visto di regolarità contabile del Dirigente SA2

Dott. Vito Cirfingione
